



*Procura della Repubblica presso il Tribunale
Parma*

Direttiva n. 26/2024

Oggetto: Legge 25 novembre 2024, n. 177 (*Interventi in materia di sicurezza stradale e delega al Governo per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285*) in vigore dal 14.12.2024 – **Linee guida operative**

Sommario

SOMMARIO	1
<i>Premessa - Finalità dell'intervento legislativo</i>	2
<i>Parte prima - Le modifiche all'art. 186 Codice della strada in tema di guida in stato di ebbrezza (art. 1, comma 1, lett. "a" Legge 177/2024)</i>	3
1/a) – L'art. 186 Codice della strada nella parte non modificata	3
1/b) – L'art. 186 Codice della strada nella parte innovata dalla legge 177/2024	3
<i>Parte seconda - Le modifiche all'art. 187 Codice della strada in tema di guida dopo l'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 1, comma 1, lett. "b" Legge 177/2024)</i>	4
2/a) - La struttura del nuovo reato	4
2/b) - Gli aspetti sanzionatori	5
2/c) - I controlli – I compiti degli organi di polizia a seguito dell'accertamento dell'uso di stupefacenti	7
<i>Parte terza - Le modifiche al codice penale: artt. 727, 589-bis e 590-bis c.p.</i>	8
3/a) - L'art. 727 c.p., in tema di maltrattamento di animali (art. 2, comma 1, lett. "a" e "b")	9
3/b) - Gli artt. 589-bis (omicidio stradale e nautico) e 590-bis (lesioni stradali e nautiche)	9
<i>Parte quarta – Linee guida operative per i Magistrati (togati ed onorari)</i>	12
4/a) - La competenza per materia	12
4/b) – Il reato di guida in stato di ebbrezza ex art. 186 Codice della strada	13
4/c) – Applicabilità delle nuove disposizioni relative all'art. 187 Codice della strada	13
<i>Parte quinta – Linee guida operative per la Polizia Giudiziaria</i>	13
5/a) – La guida in stato di ebbrezza alcolica ex art. 186 Codice della strada	13
5/b) La guida dopo l'assunzione di sostanze stupefacenti ex art. 187 Codice della strada	13
5/c) L'omicidio stradale e nautico (art. 589-bis c.p.) e le lesioni stradali e nautiche (art. 590-bis c.p.) da ebbrezza alcolica	13
5/d) L'omicidio stradale e nautico (art. 589-bis c.p.) e le lesioni stradali e nautiche (art. 590-bis c.p.) sotto l'effetto di stupefacenti	14



Premessa - Finalità dell'intervento legislativo

Per opportuna conoscenza, si segnala che, nella Gazzetta Ufficiale serie generale n. 280 del 29.10.2024 è stata pubblicata la legge 25 novembre 2024, n. 177 (*Interventi in materia di sicurezza stradale e delega al Governo per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285*).

Con tale legge -in vigore dal 14.12.2024- vengono inserite alcune norme immediatamente operative, mentre per altri aspetti c'è un'ampia delega legislativa al Governo per il riordino complessivo della materia, unita all'autorizzazione a emanare successivamente regolamenti di delegificazione.

Dalla *Relazione illustrativa* che accompagna il disegno di legge e dal *Dossier* studi di Camera e Senato predisposto per la disamina del testo stesso, emerge che la necessità dell'intervento normativo è stata ravvisata in ragione della persistenza nel nostro paese di livelli troppo elevati di incidentalità; in particolare il primo punto di raffronto è stato l'anno 2021 nel quale si è registrato un aumento degli incidenti del 28,4% e dei morti del 20% ; l'aumento dei sinistri si è esteso anche alla nuova forma di trasporto costituita dai veicoli di micro-mobilità elettrica.

Inoltre, sempre dalla *Relazione illustrativa*, emerge che *"le principali cause di incidente stradale rimangono distrazione, mancato rispetto della precedenza e velocità troppo elevata (pari al 39,7 per cento dei casi)"; ed inoltre "la guida in stato di ebbrezza o in stato di alterazione per l'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope è considerato uno dei comportamenti più pericolosi, come riscontrato dai più recenti fatti di cronaca che vedono coinvolti sempre più giovani in incidenti stradali ove si registrano le predette alterazioni. [...] Su un totale di 52.459 incidenti con lesioni osservati da carabinieri e polizia stradale, sono stati 5.085 quelli con almeno uno dei conducenti dei veicoli coinvolti in stato di ebbrezza e 1.676 quelli per i quali si è rilevato l'effetto di stupefacenti. Il 9,7 per cento e il 3,2 per cento degli incidenti è correlato quindi ad alcool e droga, proporzioni in aumento rispetto al 2020 per lo stato di ebbrezza alla guida (9,2 per cento) e in lieve diminuzione per la droga (3,5 per cento)".* Questo trend è riscontrato anche dai dati delle Polizie Locali, da cui emerge che *"il 36% delle sanzioni per guida in stato di ebbrezza e il 57% di quelle per guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti sono state elevate in occasione di incidente stradali"*.

Ancora dalla *Relazione illustrativa* al disegno di legge, la finalità complessiva della legge appare quella di adeguare il quadro normativo vigente ai più elevati standard di sicurezza richiesti dal contesto sociale, politico ed economico di riferimento, e introdurre maggiori garanzie a presidio degli utenti della strada.

In questa sede -in considerazione della limitata finalità delle *Direttive* adottate dallo scrivente- ci si limiterà ovviamente ad analizzare le norme, operative dal 14.12.2024, relative al solo settore penale, ovvero:

- 1) le modifiche all'art. 186 Codice della strada in tema di guida in stato di ebbrezza (art. 1, comma 1, lett. a);
- 2) le modifiche all'art. 187 Codice della strada in tema di guida sotto l'effetto di stupefacenti (art. 1, comma 1, lett. b);
- 3) le modifiche al codice penale: art. 727 c.p., in tema di maltrattamento di animali (art. 2, comma 1, lett. "a" e "b"); art. 589-bis c.p., in tema di omicidio stradale o nautico (art. 1, comma 2, lett. "a", nonché art. 2, comma 2); art. 590-bis c.p. in tema di lesioni stradali o nautiche gravi o gravissime (art. 1, comma 2, lett. b, nonché art. 2, comma 3)

A proposito di questi due ultimi articoli (589-bis e 590-bis c.p.), essi sono stati modificati sia dall'art. 1 (in tema di guida dopo l'assunzione di stupefacenti), sia dall'art. 2 (in tema di abbandono di animali) della legge 177/2024, per cui, per comodità espositiva, le modifiche a tali articoli saranno trattate nella parte finale.



Parte prima - Le modifiche all'art. 186 Codice della strada in tema di guida in stato di ebbrezza (art. 1, comma 1, lett. "a" Legge 177/2024)

1/a) – L'art. 186 Codice della strada nella parte non modificata

Con la legge n. 177/2024 vengono introdotti due nuovi commi nell'art. 186 Codice della strada, ovvero il 9-ter ed il 9-quater; come si vedrà, in prospettiva futuro quest'ultimo avrà conseguenze in materia penale.

Appare opportuno riportare in questa sede le disposizioni di rilevanza penale, mediante un esame comparato delle disposizioni già esistenti con quelle di recente introduzione.

L'art. 186 Codice della strada contiene il divieto di guidare in stato di ebbrezza determinato dall'uso di bevande alcoliche (comma 1).

Nel comma 2, per la trasgressione del divieto è prevista, fino ad un certo punto, la sanzione amministrativa e, al di sopra di un certo livello, la sanzione penale. Invero:

- (a) se il tasso alcolemico è compreso tra 0,5 e 0,8 grammi per litro, si ha un illecito amministrativo punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 573 a 2.170, con l'ulteriore sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da 3 a 6 mesi (comma 2, lett. a);
- (b) se il tasso alcolemico è compreso tra 0,8 e 1,5 grammi per litro, si ha un reato di natura contravvenzionale, punito con la doppia sanzione, detentiva e pecuniaria (arresto fino a 6 mesi e ammenda da 800 a 3.200 euro), con altresì la sanzione accessoria della sospensione della patente da 6 mesi a un anno (comma 2, lett. b);
- (c) se il tasso alcolemico è superiore a 1,5 grammi per litro, la contravvenzione è punita con sanzione detentiva e pecuniaria (arresto da 6 mesi e un anno e ammenda da 1.500 a 6.000 euro), con altresì la sanzione accessoria della sospensione della patente da uno a due anni; inoltre qualora il trasgressore abbia usato la vettura altrui, è previsto che la durata della sospensione sia raddoppiata; se poi il medesimo trasgressore commetta lo stesso fatto entro i due anni successivi all'accertamento (recidiva infrabiennale) la patente è revocata; infine la condanna o il patteggiamento per questa fattispecie comportano la confisca del mezzo, a meno che il veicolo non appartenga ad un terzo (comma 2, lett. c).

Per le altre disposizioni, sia di carattere penale che di carattere amministrativo, si fa rinvio al testo dell'art. 186 Codice della strada che, nelle parti non modificate, continuano a trovare ordinaria applicazione.

ooooo

1/b) – L'art. 186 Codice della strada nella parte innovata dalla legge 177/2024

Come anticipato, l'art. 1, comma 1, lettera a), L. 177/2024, aggiunge all'art. 186 due nuovi commi: il 9-ter e il 9-quater.

Il nuovo **comma 9-ter**¹ stabilisce che sulla patente del conducente a carico del quale siano accertate le violazioni che costituiscono reato (ovvero i reati di guida con tasso alcolemico tra 0,8 e 1,5 grammi

¹ L'art. 186, comma 9-ter, introdotto dalla legge 177/2024, recita testualmente:

"9-ter. Nei confronti del conducente condannato per i reati di cui al comma 2, lettere b) e c), è sempre disposto che sulla patente rilasciata in Italia siano apposti i codici unionali "LIMITAZIONE DELL'USO- Codice 68. Niente alcool" e "LIMITAZIONE DELL'USO - Codice 69. Limitata alla guida di veicoli dotati di un dispositivo di tipo alcolock conformemente alla norma EN 50436", di cui all'allegato I alla direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006. Tale prescrizione permane sulla patente, salva maggiore durata imposta dalla commissione medica di cui all'articolo 119 in occasione della conferma di validità, per un periodo di almeno due anni nei casi previsti dal comma 2, lettera b), e di almeno tre anni per quelli di cui al comma 2, lettera c), del presente articolo, decorrenti dalla restituzione della patente dopo la sentenza di condanna. In caso di condanna per i reati di cui al comma 2, lettere b) o c), il prefetto dispone l'obbligo della revisione della patente di guida, ai sensi dell'articolo 128, allo scopo di consentire l'adeguamento della patente alla prescrizione di cui al presente comma. Nei confronti dei titolari di patente di guida rilasciata da uno Stato dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, che abbiano acquisito residenza in Italia, si applicano, in ogni caso, le disposizioni dell'articolo 136 -bis, comma 4, secondo periodo".



per litro e di guida con tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro) siano apposti i codici unionali (previsti dall'Allegato I della direttiva n. 2006/126/CE):

- 68 *"limitazione dell'uso – Niente alcool"*, codice che indica che il conducente non può più bere prima di mettersi alla guida;
- 69 *"limitazione dell'uso – Limitata alla guida di veicoli dotati di un dispositivo di tipo alcolock conformemente alla norma EN 50436"*, codice che indica che il conducente può guidare solo veicoli dotati di uno speciale dispositivo, denominato **alcolock**, per cui, prima di avviare la macchina, il guidatore deve soffiare nell'apparecchio, con la conseguenza che, se viene rilevato un tasso alcolemico nel fiato, la macchina non parte.

I due codici in questione sono apposti dal prefetto, il quale -preso atto delle condanne- dispone la revisione della patente di guida, ai sensi dell'articolo 128, e provvede ai conseguenti adempimenti. L'indicazione di questi codici resta sulla patente per:

- 2 anni per il caso della contravvenzione più lieve (0,8 – 1,5 grammi per litro);
- 3 anni per il caso della contravvenzione più grave (sopra i 1,5 grammi per litro);
- un tempo maggiore se lo decide la commissione medica competente per i rinnovi della patente, ai sensi dell'art. 119 del codice della strada.

Il nuovo **comma 9-quater**² prevede invece due specifici aggravamenti delle sanzioni, sia amministrative che penali (e, quanto a queste ultime, sia le sanzioni pecuniarie sia quelle detentive):

- al primo periodo, è stabilito che le sanzioni di cui all'art. 186, comma 2, lett. a), b) e c), siano tutte aumentate di un terzo se la violazione è commessa da chi ha già l'indicazione dei citati codici sulla patente;
- al secondo periodo, è stabilito che le sanzioni di cui all'art. 186, comma 2, lett. a), b) e c), siano raddoppiate se il conducente manomette o rimuove l'**alcolock** o i relativi sigilli.

Quanto al suddetto **alcolock**, si tratta di un nuovo dispositivo, disciplinato dall'art. 3 della legge 177/2024 che, nel modificare l'art. 125 Codice della strada mediante l'introduzione di due ulteriori commi (3-ter e 3-quater), precisa che tale dispositivo serve ad impedire *"l'avviamento del motore nel caso in cui il tasso alcolemico del guidatore sia superiore a zero"*.

Caratteristiche tecniche del citato dispositivo di blocco **alcolock**, modalità di installazione ed elenco delle officine autorizzate al suo montaggio sono rimesse a un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata della legge.

Parte seconda - Le modifiche all'art. 187 Codice della strada in tema di guida dopo l'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 1, comma 1, lett. "b" Legge 177/2024)

2/a) - La struttura del nuovo reato

Fino all'odierna riforma, il reato di cui all'art. 187 Codice della strada consisteva nel porsi alla guida della vettura *in stato di alterazione psico-fisica dovuto all'assunzione della sostanza stupefacente*: essenziale era dunque accertare l'esistenza di un nesso causale tra consumo della sostanza ed effetto di alterazione sull'organismo, ovvero accertare, e documentare, che l'assunzione di stupefacenti

² L'art. 186, comma 9-quater, introdotto dalla legge 177/2024, recita testualmente:

"9-quater. Le sanzioni previste dal comma 2, lettere a), b) e c), sono aumentate di un terzo nei confronti del conducente che si trovi nelle condizioni di cui al comma 9-ter. Ferme restando le sanzioni previste dall'articolo 125, comma 3-quater, le sanzioni di cui al comma 2, lettere a), b) e c), del presente articolo sono raddoppiate nel caso in cui il dispositivo di blocco di cui all'articolo 125, comma 3-ter, sia stato alterato o man omesso ovvero siano stati rimossi o manomessi i relativi sigilli".



avesse determinato lo *"stato di alterazione psico-fisica"*.

La Cassazione era ormai consolidata su questo orientamento (tra le ultime sentenze: *"In tema di guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti, lo stato di alterazione può essere provato valorizzando dati sintomatici relativi alla condizione soggettiva del conducente, rilevati al momento del fatto, dimostrativi della pregressa assunzione di stupefacente, ed atti a corroborare l'esito positivo dell'esame sui liquidi biologici"*: Cass. sez. IV penale, 25 gennaio 2023, n. 5890 e Cass., sez. IV penale, 18 aprile 2023, n. 22682).

In sostanza -come peraltro sottolineato nella Direttiva n. 8/2024 dell'1.2.2024 a firma dello scrivente- nelle informative in cui si ipotizzava il reato di cui all'art. 187 Codice della strada, la Polizia Giudiziaria, oltre al dato tecnico della presenza di sostanze stupefacenti nelle analisi biologiche, era tenuta a specificare quali fossero gli elementi di fatto dai quali aveva concretamente desunto lo *stato di alterazione* richiesto dalla norma. Pertanto, prendendo spunto dai casi concreti analizzati dalla giurisprudenza, la Direttiva elencava esemplificativamente quali potessero essere questi elementi sintomatici dello *stato di alterazione psicofisica*: pupille dilatate; agitazione, con forte sudorazione e tremolio; stato di ansia ed irrequietezza; difetto di attenzione; ripetuti conati di vomito; occhi rossi; stato di euforia alternata a momenti di eccitazione e sconforto; grandi movimenti; loquacità; stato confusionale; incomprensibile condotta di guida; mancanza di ogni tipo di reazione alle sollecitazioni ricevute dal conducente del veicolo antagonista.

Orbene, su questa impostazione viene ad incidere la nuova legge (art. 1, comma 1, lett. "b" n. 2 L. 177/2024), che riformula il reato, mediante la soppressione -in tutte le parti dell'art. 187 CdS³- del riferimento allo *stato di alterazione psico-fisica*, per cui oggi il reato si perfeziona con la semplice circostanza che una persona si ponga alla guida *"dopo"* aver assunto sostanze stupefacenti (l'art. 187, comma 1, oggi recita testualmente *"Chiunque guida dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope è punito con..."*).

In pratica, al nesso causale è sostituito un nesso meramente cronologico.

Dalla *Relazione* illustrativa alla legge emerge che l'intento del legislatore è stato quello di superare le difficoltà applicative dovute alla dimostrazione del nesso di causalità tra assunzione della sostanza ed effetto di alterazione.

2/b) - Gli aspetti sanzionatori

Per comodità espositiva, raccordando la normativa già in vigore con le modifiche apportate dalla legge 177/2024, è possibile così sintetizzare le principali sanzioni a carico di chi (a partire dal 14.12.2024, giorno di entrata in vigore della suddetta legge)) venga colto alla guida di un veicolo dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope:

- (a) nella ipotesi semplice, è previsto l'arresto da sei mesi ad un anno e l'ammenda da € 1.500 ad € 6.000, con la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni;
- (b) se il conducente appartiene ad una delle categorie elencate nell'art. 186-bis Codice della strada⁴,

³ L'art. 1, comma 1, lett. b) L. 177/2024 sopprime nel testo dell'art. 187 Codice della strada l'espressione *"in stato di alterazione psico-fisica"* al comma 1 ed al comma 1-bis; inoltre modifica del tutto la rubrica dell'articolo (che fino a quel momento recitava: *"Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti"*) che ora recita testualmente: *"Guida dopo l'assunzione di sostanze stupefacenti"*

⁴ L'art. 186-bis, comma 1, Codice della strada, elenca le seguenti categorie:

- a) i conducenti di età inferiore a ventuno anni e i conducenti nei primi tre anni dal conseguimento della patente di guida di categoria B;
- b) i conducenti che esercitano l'attività di trasporto di persone, di cui agli articoli 85, 86 e 87;
- c) i conducenti che esercitano l'attività di trasporto di cose, di cui agli articoli 88, 89 e 90;
- d) i conducenti di autoveicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, di autoveicoli trainanti un rimorchio che comporti una massa complessiva totale a pieno carico dei due veicoli superiore a 3,5 t, di autobus e di altri autoveicoli



- le sanzioni (sia quella penale che quella amministrativa accessoria) sono aumentate da 1/3 alla metà;
- (c) le circostanze attenuanti concorrenti con le aggravanti di cui al comma 3 non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste; le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall'aumento conseguente alla predetta aggravante ⁵;
- (d) in caso di condanna o di applicazione pena ex art. 444 c.p.p., è sempre disposta la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato, a meno che esso non appartenga a persona estranea al reato ⁶;
- (e) qualora il conducente abbia cagionato un incidente stradale, la pena è raddoppiata ⁷;
- (f) la pena dell'ammenda (da € 1.500 ad € 6.000) è aumentata da 1/3 alla metà se il reato è commesso dopo le ore 22:00 e prima delle ore 7:00 ⁸;
- (g) qualora il soggetto in esame rifiuti di sottoporsi agli accertamenti di cui ai commi 2 ⁹, 2-bis ¹⁰, 3 ¹¹ o 4 ¹², egli sarà soggetto alla pena dell'arresto da sei mesi ad un anno e dell'ammenda da €

destinati al trasporto di persone il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, è superiore a otto, nonché di autoarticolati e di autosnodati"

⁵ E' quanto disposto dall'art. 186-bis, comma 4, richiamato dall'art. 187, comma 1, quinto periodo, Codice della strada.

⁶ E' quanto disposto dall'art. 187, comma 1, settimo periodo, Codice della strada.

⁷ E' quanto disposto dall'art. 187, comma 1-bis, Codice della strada.

⁸ E' quanto disposto dall'art. 187, comma 1-ter, Codice della strada.

⁹ L'art. 187, comma 2, recita testualmente (in neretto sottolineato le parti modificate dalla legge 177/2024):

"2. Al fine di acquisire elementi utili per motivare l'obbligo di sottoposizione agli accertamenti di cui ai commi 2 -bis e 3, gli organi di Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, secondo le direttive fornite dal Ministero dell'interno, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l'integrità fisica, possono sottoporre i conducenti ad accertamenti qualitativi non invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili".

¹⁰ L'art. 187, comma 2-bis, recita testualmente (il comma 2-bis è stato completamente modificato dalla legge 177/2024 e pertanto viene riportato in neretto sottolineato):

"2 -bis . Quando gli accertamenti di cui al comma 2 danno esito positivo ovvero quando si ha altrimenti ragionevole motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi sotto l'effetto conseguente all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, gli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l'integrità fisica, possono sottoporre i conducenti ad accertamenti tossicologici analitici su campioni di fluido del cavo orale, prelevati secondo le direttive fornite congiuntamente dal Ministero dell'interno e dal Ministero della salute. Gli accertamenti tossicologici sui campioni di fluido del cavo orale prelevati sono compiuti da laboratori certificati, in conformità ai metodi applicati per gli accertamenti tossicologici forensi. Le disposizioni del presente comma si applicano anche in caso di incidente, compatibilmente con le attività di rilevamento e di soccorso.

¹¹ L'art. 187, comma 3, recita testualmente (in neretto sottolineato le parti modificate dalla legge 177/2024):

"3. Nei casi previsti dal comma 2 -bis , qualora non sia possibile effettuare il prelievo di campioni di fluido del cavo orale ovvero qualora il conducente rifiuti di sottoporsi a tale prelievo, gli agenti di polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, fatti salvi gli ulteriori obblighi previsti dalla legge, accompagnano il conducente presso strutture sanitarie fisse o mobili afferenti ai suddetti organi di polizia stradale ovvero presso le strutture sanitarie pubbliche o presso quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate, per il prelievo di campioni di liquidi biologici ai fini dell'effettuazione degli esami necessari ad accertare la presenza di sostanze stupefacenti o psicotrope. Le medesime disposizioni si applicano in caso di incidenti, compatibilmente con le attività di rilevamento e di soccorso.

¹² L'art. 187, comma 4, recita testualmente (questo comma non è stato modificato dalla legge 177/2024):

"4. Le strutture sanitarie di cui al comma 3, su richiesta degli organi di Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, effettuano altresì gli accertamenti sui conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle cure mediche, ai fini indicati dal comma 3; essi possono contestualmente riguardare anche il tasso alcoolemico previsto nell'articolo 186.

5. Le strutture sanitarie rilasciano agli organi di Polizia stradale la relativa certificazione, estesa alla prognosi delle lesioni accertate, assicurando il rispetto della riservatezza dei dati in base alle vigenti disposizioni di legge. Copia del referto sanitario positivo deve essere tempestivamente trasmessa, a cura dell'organo di Polizia che ha proceduto agli accertamenti, al prefetto del luogo della commessa violazione per gli eventuali provvedimenti di competenza".



1.500 ad € 6.000¹³, con sospensione della patente e confisca del veicolo (gli articoli 2, 2-bis, 3, 4 ed altri saranno trattati nel prossimo paragrafo, a proposito delle modalità di *controllo* da parte degli organi di polizia).

Infine -sempre nell'ambito dei profili sanzionatori- vi sono le disposizioni sulla competenza per materia (l'art. 187, comma 1-ter, Codice della strada prevede che la competenza per i reati ivi previsti appartiene al Giudice Monocratico) e quelle sulla sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità (art. 187, comma 8-bis, Codice della strada)¹⁴.

2/c) - I controlli – I compiti degli organi di polizia a seguito dell'accertamento dell'uso di stupefacenti

Numerose modifiche riguardano l'attività degli organi di polizia in occasione dei controlli.

Si tratta di attività che vengono qui trattate nella misura in cui presentano una indiretta incidenza sulla struttura del reato.

Pertanto (anche prendendo spunto dal *Dossier* del Senato che accompagna il disegno di legge), ai commi 2 e seguenti vi è un triplo grado di *controlli*:

- 1) un **primo controllo** (di tipo preliminare) viene effettuato nell'immediatezza del fermo del veicolo con il conducente a bordo: si tratta di quelli definiti "*accertamenti qualitativi non invasivi o...prove, anche attraverso apparecchi portatili*": art. 187, comma 2, rimasto invariato (per il testo del comma 2, cfr. nota n. 9);
- 2) un **secondo controllo** (che viene effettuato o quanto il primo controllo ha dato esito positivo, o quando i è ragionevole motivo di ritenere che il conducente si trovi sotto l'effetto di stupefacenti) consiste in accertamenti tossicologici su campioni di fluido del cavo orale, effettuati nel rispetto della riservatezza e dell'integrità fisica dei conducenti: art. 187, comma 2-bis, integralmente modificato dalla legge 177/2024 (per il testo di tale comma cfr. nota n. 10); rispetto alla norma precedente -che prevedevano il prelievo della sola mucosa, si può prelevare anche la saliva; le modalità di prelievo vengono stabilite da apposite direttive adottate congiuntamente dal Ministero dell'interno e dal Ministero della salute; tale operazione consentirà di accertare se il conducente

¹³ E' quanto disposto dall'art. 187, comma 8, Codice della strada che rinvia, per le sanzioni, a quelle previste dall'art. 186, comma 7, che a sua volta rinvia all'art. 186, comma 2, lettera c), Codice della strada.

¹⁴ L'art. 187, comma 8-bis, recita testualmente (questo comma non è stato modificato dalla legge 177/2024):

"8 -bis. Al di fuori dei casi previsti dal comma 1 -bis del presente articolo, la pena detentiva e pecuniaria può essere sostituita, anche con il decreto penale di condanna, se non vi è opposizione da parte dell'imputato, con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalità ivi previste e consistente nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, nonché nella partecipazione ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo del soggetto tossicodipendente come definito ai sensi degli articoli 121 e 122 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. Con il decreto penale o con la sentenza il giudice incarica l'ufficio locale di esecuzione penale ovvero gli organi di cui all'articolo 59 del decreto legislativo n. 274 del 2000 di verificare l'effettivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità. In deroga a quanto previsto dall'articolo 54 del decreto legislativo n. 274 del 2000, il lavoro di pubblica utilità ha una durata corrispondente a quella della sanzione detentiva irrogata e della conversione della pena pecuniaria ragguagliando 250 euro ad un giorno di lavoro di pubblica utilità. In caso di svolgimento positivo del lavoro di pubblica utilità, il giudice fissa una nuova udienza e dichiara estinto il reato, dispone la riduzione alla metà della sanzione della sospensione della patente e revoca la confisca del veicolo sequestrato. La decisione è ricorribile in cassazione. Il ricorso non sospende l'esecuzione a meno che il giudice che ha emesso la decisione disponga diversamente. In caso di violazione degli obblighi connessi allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, il giudice che procede o il giudice dell'esecuzione, a richiesta del pubblico ministero o di ufficio, con le formalità di cui all'articolo 666 del codice di procedura penale, tenuto conto dei motivi, della entità e delle circostanze della violazione, dispone la revoca della pena sostitutiva con ripristino di quella sostituita e della sanzione amministrativa della sospensione della patente e della confisca. Il lavoro di pubblica utilità può sostituire la pena per non più di una volta".



abbia o meno assunto sostanze stupefacenti; i relativi accertamenti saranno effettuati da laboratori certificati e secondo le regole tecniche previste per gli accertamenti di tossicologia forense;

- 3) un **terzo controllo** ha ad oggetto il prelievo di campioni di liquidi biologici (sangue, urina), consentito o quando non sia possibile effettuare il prelievo dei campioni di fluido dal cavo orale nei casi di cui al comma 2 bis- oppure quando il conducente rifiuti di sottoporsi a tale prelievo; in questi casi l'organo di polizia accompagna l'interessato presso strutture sanitarie fisse o mobili riferibili al medesimo organo di polizia, oppure presso strutture sanitarie pubbliche e comunque accreditate; tali disposizioni si applicano anche in caso di incidenti, compatibilmente con le attività di soccorso e di rilevamento: art. 187, comma 3, in parte modificato dalla legge 177/2024 (per il testo di tale comma cfr. nota n. 11).

ooooo

Vengono ora rapidamente analizzati altri compiti dell'organo di polizia riconducibili alla finalità di accertare l'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope da parte dei conducenti dei veicoli:

- 4) coerentemente con la soppressione del requisito della *alterazione psico-fisica*, è stato modificato l'**art. 187, comma 5-bis**, nel senso che il divieto di proseguire il tragitto può essere impartito dall'organo di polizia anche solo sulla base dei primi e preliminari controlli, ove l'esito di quelli successivi non sia ancora disponibile. Il veicolo è quindi fatto trasportare da terze persone al luogo indicato dal conducente o presso l'autorimessa più vicina ¹⁵.
- 5) disposizioni analoghe a quelle appena analizzate sono previste da una nuova norma (**art. 187, comma 5-ter**, introdotto dalla legge 177/2024), che trova applicazione quando sia positivo l'esito del primo controllo e non si possa procedere alla effettuazione dei controlli c.d. *analitici* (secondo e terzo controllo).

ooooo

Vi sono infine analitiche previsioni riguardanti i compiti del Prefetto e le sanzioni accessorie relative alla patente di guida (cfr. art. 187, commi 5-bis, seconda parte, 6, 6-bis, 6-ter, 6-quater), profili che non vengono qui esaminati, in quanto relativi a questioni di rilevanza solo amministrativa.

Parte terza - Le modifiche al codice penale: artt. 727, 589-bis e 590-bis c.p.

In questa sede vengono commentate prima le modifiche all'art. 727 c.p. in tema di abbandono di animali e poi le modifiche agli artt. 589-bis e 590-bis c.p..

Infatti, nell'ottica dichiarata di incrementare la sicurezza sulle strade, per un verso, è stata introdotta un'aggravante per chi abbandona animali per strada (modifica dell'art. 727 c.p.) e, per altro verso, l'abbandono di animali per strada ha inciso sulla struttura dell'omicidio stradale (589-bis c.p.) e delle lesioni stradali (590-bis c.p.).

Inoltre, ulteriore incidenza sui due reati appena citati ha avuto la modifica dell'art. 187 Codice della strada.

¹⁵ L'art. 187-bis, comma 5-bis, recita testualmente (il testo, modificato dalla legge 177/2024, viene riportato in neretto sottolineato):

"5 -bis . Qualora l'esito degli accertamenti di cui ai commi 2 -bis , 3, 4 e 5 non sia immediatamente disponibile e gli accertamenti di cui al comma 2 abbiano dato esito positivo, gli organi di polizia stradale possono disporre il ritiro della patente di guida fino all'esito degli accertamenti e, comunque, per un periodo non superiore a dieci giorni, impedendo immediatamente al conducente di continuare a condurre il veicolo. Il veicolo, qualora non possa essere guidato da altra persona idonea presente o prontamente reperibile, è fatto trasportare fino al luogo indicato dall'interessato o fino alla più vicina autorimessa e lasciato in consegna al proprietario o al gestore della medesima autorimessa, con le normali garanzie per la custodia. Le spese per il recupero e il trasporto sono interamente a carico del conducente sottoposto a controllo. Si applicano le disposizioni dell'articolo 216 in quanto compatibili. La patente ritirata è depositata presso l'ufficio o il comando da cui dipende l'organo accertatore".



3/a) - L'art. 727 c.p., in tema di maltrattamento di animali (art. 2, comma 1, lett. "a" e "b") ¹⁶

L'art. 727 c.p. punisce l'abbandono di animali, stabilendo che "chiunque abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da 1000 a 10.000 euro".

Secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, "integra la contravvenzione di abbandono di animali (art. 727, comma primo, cod. pen.) non solo la condotta di distacco volontario dall'animale, ma anche qualsiasi trascuratezza, disinteresse o mancanza di attenzione verso quest'ultimo, dovendosi includere nella nozione di "abbandono" anche comportamenti colposi improntati ad indifferenza od inerzia nell'immediata ricerca nell'animale. (In motivazione la Corte, in una fattispecie relativa allo smarrimento di un cane non denunciato dal proprietario che si era disinteressato dell'animale non preoccupandosi di cercarlo, ha escluso che il reato in esame possa essere commesso solo in forma dolosa)" ¹⁷.

Orbene l'art. 2, comma 1, lettera a), della legge 177/2024 prevede un aumento della pena di un terzo nel caso in cui l'animale venga abbandonato su strada o nelle relative pertinenze.

Si tratta dunque di una circostanza aggravante speciale e oggettiva, in quanto essa riguarda il luogo in cui è commesso il fatto che costituisce reato.

Tenuto conto della complessiva finalità della legge (quale emerge dalla già richiamata *Relazione illustrativa*), deve ritenersi che la finalità di questa nuova previsione sia quella di scongiurare il verificarsi di una situazione di pericolo per la sicurezza della circolazione stradale che potrebbe derivare dall'abbandono di un animale su strada e nelle relative pertinenze.

L'art. 2, comma 1, lettera b), introduce la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da sei mesi ad un anno ove si accerti che il fatto che costituisce reato sia stato commesso mediante l'uso di veicoli.

3/b) - Gli artt. 589-bis (omicidio stradale e nautico) e 590-bis (lesioni stradali e nautiche)

Con l'**art. 1, comma 2, L. 177/2024** vengono apportate modifiche al codice penale, segnatamente in tema di omicidio stradale e nautico (art. 589-bis c.p.) nonché di lesioni stradali e nautiche (art. 590-bis c.p.). Tali modifiche sono state rese necessarie dalla modifica dell'art. 187 codice della strada.

Come si vedrà, **le modifiche apportate sono più di ordine formale che di ordine sostanziale.**

L'art. 589-bis e l'art. 590-bis c.p. sono stati introdotti con la legge n. 41 del 2016, che ha modificato il codice penale in materia di omicidio colposo (art. 589) e lesioni colpose (590), prevedendo una autonoma figura di reato allorquando, rispettivamente, la morte o la lesione di una persona derivino dalla circolazione stradale.

Detti articoli sono stati poi a loro volta modificati dalla legge n. 138 del 2023, che ha introdotto la figura, rispettivamente, dell'*omicidio nautico* (589-bis) e delle *lesioni nautiche* (590-bis).

Sia l'omicidio stradale/nautico che le lesioni stradali/nautiche -prima della nuova legge- prevedevano, come circostanza aggravante, il fatto di aver cagionato la morte (art. 589-bis, comma 2, c.p.) o le lesioni colpose gravi o gravissime (art. 590-bis, comma 2, c.p.) ponendosi alla guida (di un veicolo a motore o di unità da diporto) "in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psicofisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma

¹⁶ L'art. 727 c.p. recita testualmente (in neretto sottolineato le parti di recente introduzione)

«Art. 727 (Abbandono di animali)

Chiunque abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da 1.000 a 10.000 euro.

Quando il fatto di cui al primo periodo avviene su strada o nelle relative pertinenze, la pena è aumentata di un terzo. Alla stessa pena soggiace chiunque detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura, e produttive di gravi sofferenze.

All'accertamento del reato di cui al primo comma consegue in ogni caso, ove il fatto sia commesso mediante l'uso di veicoli, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi a un anno »

¹⁷ Cass. Sez. 3, Sentenza n. 18892 del 02/02/2011 Ud. -dep. 13/05/2011- Defendat: Mariano
Direttiva n. 26/2024 del 18.12.2024 – Il Procuratore della Repubblica (dr. A. D'Avino)



2, lettera c), e 187 del codice della strada”.

Orbene, poiché -come si è appena visto- il reato di cui all'art. 187 codice della strada è ora configurabile per il solo fatto di avere fatto uso di sostanza stupefacente (senza che sia più necessario provare che l'uso di sostanze abbia determinato *alterazione psico-fisica*), ecco dunque che è stato necessario modificare il secondo comma sia dell'art. 589-bis che dell'art. 590-bis, eliminando il richiamo all'art. 187 del codice della strada.

Tuttavia, perché si configuri la circostanza aggravante (e dunque perché l'omicidio stradale/nautico colposo, o le lesioni stradali/nautiche siano punite più gravemente) è sempre necessario che l'autore del reato abbia agito in stato di ebbrezza alcolica (e qui viene richiamato espressamente l'art. 186, comma 2, lettera “c” del Codice della strada, che si ravvisa qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcoolemico superiore a 1,5 grammi per litro, e che sul punto non è stato modificato) oppure in stato “di *alterazione psicofisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope*” (e qui l'art. 187 codice della strada non viene ovviamente citato, essendo intervenuta la modifica).

In sostanza, pertanto, ai fini dell'aggravante di cui al comma secondo (sia dell'art. 589-bis che dell'art. 590-bis c.p.) non basta che una persona abbia fatto uso, in precedenza, di sostanza stupefacente, ma è necessario (come lo era fino alle modifiche introdotte dalla legge 177/2024) che sia dimostrato lo stato di *alterazione psicofisica* in conseguenza dell'uso dello stupefacente.

oooo

L'art. 2, comma 2, L. 117/2024 modifica a sua volta gli artt. 589-bis e 590-bis c.p.

In questo caso non si introduce una circostanza aggravante, ma vi è la creazione di nuove ipotesi di reato.

Più specificatamente, la nuova norma prevede un'estensione dell'applicabilità di ciascuno dei due reati quando un sinistro stradale che abbia provocato la morte (589-bis c.p.¹⁸) o le lesioni gravi o gravissime (590-bis c.p.¹⁹) sia stato provocato dall'abbandono di animali domestici su strada o nelle relative pertinenze.

Anche in queste ipotesi, la finalità della norma deve evidentemente ravvisarsi nell'esigenza di rafforzare la tutela della sicurezza degli utenti della strada minacciata dalla presenza di un animale incustodito.

oooooo

Riassumendo, dunque, il quadro editale vigente è il seguente:

art. 589-bis c.p.²⁰

¹⁸ L'art. 589-bis, comma 1, c.p. recita testualmente (in neretto sottolineato la parte di nuova introduzione):

“Chiunque cagioni per colpa la morte di una persona con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o della navigazione marittima o interna è punito con la reclusione da due a sette anni. La stessa pena si applica a colui che abbandona animali domestici su strada o nelle relative pertinenze, quando dall'abbandono consegue un incidente stradale che cagiona la morte”

4

¹⁹ L'art. 590-bis, comma 1, c.p. recita testualmente (in neretto sottolineato la parte di nuova introduzione):

“Chiunque cagioni per colpa ad altri una lesione personale con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o della navigazione marittima o interna è punito con la reclusione da tre mesi a un anno per le lesioni gravi e da uno a tre anni per le lesioni gravissime. Le stesse pene si applicano a colui che abbandona animali domestici su strada o nelle relative pertinenze, quando dall'abbandono consegue un incidente stradale che cagiona le lesioni personali”.

²⁰ L'art. 589-bis c.p. recita testualmente (in neretto sottolineato le parti di recente introduzione)

«Art. 589 -bis (Omicidio stradale o nautico)

Chiunque cagioni per colpa la morte di una persona con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o della navigazione marittima o interna è punito con la reclusione da due a sette anni. La stessa pena si applica a colui



- (a) omicidio stradale colposo: da 2 a 7 anni di reclusione;
- (b) omicidio stradale cagionato da abbandono animali domestici su strada o nelle relative pertinenze: da 2 a 7 anni di reclusione;
- (c) omicidio stradale aggravato dallo stato di *ebbrezza alcolica* di cui all'art. 186, comma 2 lett. c) CdS (tasso alcoolemico superiore a 1,5 grammi per litro) o dallo *alterazione psicofisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope*: da 8 a 12 anni di reclusione;

art. 590-bis c.p.²¹

che abbandona animali domestici su strada o nelle relative pertinenze, quando dall'abbandono consegue un incidente stradale che cagiona la morte,

Chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, o di alterazione psicofisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, ovvero alla guida di una delle unità da diporto indicate all'articolo 3 del codice della nautica da diporto, di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psicofisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope in presenza delle condizioni previste dagli articoli 53 - bis, comma 2, lettera c), e 53 - quater del medesimo codice della nautica da diporto, cagioni per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da otto a dodici anni.

La stessa pena si applica al conducente di un veicolo a motore di cui all'articolo 186 - bis, comma 1, lettere b), c) e d), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, o di un'unità da diporto di cui all'articolo 53 - ter, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, il quale, in stato di ebbrezza alcolica ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e 53 - bis, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, cagioni per colpa la morte di una persona.

Salvo quanto previsto dal terzo comma, chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore o di una delle unità da diporto di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, in stato di ebbrezza alcolica ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e 53 - bis, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, cagioni per colpa la morte di una persona, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

La pena di cui al quarto comma si applica altresì:

- 1) al conducente di un veicolo a motore che, procedendo in un centro urbano ad una velocità pari o superiore al doppio di quella consentita e comunque non inferiore a 70 km/h, ovvero su strade extraurbane ad una velocità superiore di almeno 50 km/h rispetto a quella massima consentita, cagioni per colpa la morte di una persona;
- 2) al conducente di un veicolo a motore che, attraversando un'intersezione con il semaforo disposto al rosso ovvero circolando contromano, cagioni per colpa la morte di una persona;
- 3) al conducente di un veicolo a motore che, a seguito di manovra di inversione del senso di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi o a seguito di sorpasso di un altro mezzo in corrispondenza di un attraversamento pedonale o di linea continua, cagioni per colpa la morte di una persona.

Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti la pena è aumentata se il fatto è commesso da persona non munita di patente di guida o, ad eccezione delle ipotesi di cui al quinto comma, di patente nautica, ove prescritta, o con patente sospesa o revocata, ovvero nel caso in cui il veicolo a motore o l'unità da diporto sia di proprietà dell'autore del fatto e tale veicolo o unità da diporto sia sprovvisto di assicurazione obbligatoria.

Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora l'evento non sia esclusiva conseguenza dell'azione o dell'omissione del colpevole, la pena è diminuita fino alla metà.

Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora il conducente del veicolo o dell'unità da diporto cagioni la morte di più persone, ovvero la morte di una o più persone e lesioni a una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni diciotto.»

²¹ L'art. 590-bis c.p. recita testualmente (in neretto sottolineato le parti di recente introduzione)

«Art. 590 -bis (Lesioni personali stradali o nautiche gravi o gravissime) . —

Chiunque cagioni per colpa ad altri una lesione personale con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o della navigazione marittima o interna è punito con la reclusione da tre mesi a un anno per le lesioni gravi e da uno a tre anni per le lesioni gravissime. Le stesse pene si applicano a colui che abbandona animali domestici su strada o nelle relative pertinenze, quando dall'abbandono consegue un incidente stradale che cagiona le lesioni personali.

Chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, o di alterazione psicofisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, ovvero alla guida di una delle unità da diporto indicate all'articolo 3 del codice della nautica da diporto, di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psicofisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope in



- (d) lesioni stradali gravi colpose: da 3 mesi a un anno di reclusione;
- (e) lesioni stradali gravi cagionate da abbandono animali domestici su strada o nelle relative pertinenze: da 3 mesi a un anno di reclusione;
- (f) lesioni stradali gravi aggravate dallo stato di *ebbrezza alcolica* di cui all'art. 186, comma 2 lett. c) CdS (tasso alcoolemico superiore a 1,5 grammi per litro) o dallo *di alterazione psicofisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope*: da 3 a 5 anni di reclusione;
- (g) lesioni stradali gravissime colpose: da uno a 3 anni di reclusione;
- (h) lesioni stradali gravissime colpose cagionate da abbandono animali domestici su strada o nelle relative pertinenze: da uno a 3 anni di reclusione;
- (i) lesioni stradali gravissime aggravate dallo stato di *ebbrezza alcolica* di cui all'art. 186, comma 2 lett. c) CdS (tasso alcoolemico superiore a 1,5 grammi per litro) o dallo *di alterazione psicofisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope*: da 4 a 7 anni di reclusione.

Parte quarta – Linee guida operative per i Magistrati (togati ed onorari)

4/a) - La competenza per materia

Quanto alla competenza per materia dei reati oggetto della presente *direttiva*, non vi sono novità rispetto al vigente progetto organizzativo; pertanto:

- i reati di cui agli artt. 186 e 187 Codice della strada sono di competenza dello SDAS (*Servizio definizione affari semplici*), coassegnati al un Magistrato togato e ad un Vice Procuratore Onorario;

presenza delle condizioni previste dagli articoli 53 - bis , comma 2, lettera c) , e 53 -quater del medesimo codice della nautica da diporto, cagioni per colpa a taluno una lesione personale è punito con la reclusione da tre a cinque anni per le lesioni gravi e da quattro a sette anni per le lesioni gravissime.

La stessa pena si applica al conducente di un veicolo a motore di cui all'articolo 186 -bis , comma 1, lettere b) , c) e d) , del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, o di un'unità da diporto di cui all'articolo 53 - ter , comma 1, lettera b) , del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, il quale, in stato di ebbrezza alcolica ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettera b) , del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e 53 -bis , comma 2, lettera b) , del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, cagioni per colpa a taluno lesioni personali gravi o gravissime.

Salvo quanto previsto dal terzo comma, chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore o di una delle unità da diporto di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, in stato di ebbrezza alcolica ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettera b) , del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e 53 -bis , comma 2, lettera b) , del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, cagioni per colpa a taluno lesioni personali, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a tre anni per le lesioni gravi e da due a quattro anni per le lesioni gravissime.

Le pene di cui al quarto comma si applicano altresì:

- 1) al conducente di un veicolo a motore che, procedendo in un centro urbano ad una velocità pari o superiore al doppio di quella consentita e comunque non inferiore a 70 km/h, ovvero su strade extraurbane ad una velocità superiore di almeno 50 km/h rispetto a quella massima consentita, cagioni per colpa a taluno lesioni personali gravi o gravissime;
- 2) al conducente di un veicolo a motore che, attraversando un'intersezione con il semaforo disposto al rosso ovvero circolando contromano, cagioni per colpa a taluno lesioni personali gravi o gravissime;
- 3) al conducente di un veicolo a motore che, a seguito di manovra di inversione del senso di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi o a seguito di sorpasso di un altro mezzo in corrispondenza di un attraversamento pedonale o di linea continua, cagioni per colpa a taluno lesioni personali gravi o gravissime.

Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti la pena è aumentata se il fatto è commesso da persona non munita di patente di guida o, ad eccezione delle ipotesi di cui al quinto comma, di patente nautica, ove prescritta, o con patente sospesa o revocata, ovvero nel caso in cui il veicolo a motore o l'unità da diporto sia di proprietà dell'autore del fatto e tale veicolo o unità da diporto sia sprovvisto di assicurazione obbligatoria.

Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora l'evento non sia esclusiva conseguenza dell'azione o dell'omissione del colpevole, la pena è diminuita fino alla metà. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora il conducente del veicolo o dell'unità da diporto cagioni lesioni a più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni sette.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa se non ricorre alcuna delle circostanze aggravanti previste dal presente articolo.».



- il reato di cui all'art. 727 c.p. è di competenza del *gruppo 1*, area tematica "*ambiente, territorio, incolumità pubblica*";
- i reati di cui agli artt. 589-bis e 590-bis c.p. sono di competenza *generica*.

4/b) – Il reato di guida in stato di ebbrezza ex art. 186 Codice della strada

Si rammenta che la struttura dell'art. 186 CdS è rimasta sostanzialmente immutata.

Le nuove disposizioni (art. 186, commi 9-ter e 9-quater) non sembrano di immediata applicabilità, essendo comunque necessari dei provvedimenti ministeriali (si pensi al dispositivo *alcolock*) per renderle operative.

4/c) – Applicabilità delle nuove disposizioni relative all'art. 187 Codice della strada

Si è visto in premessa che la legge 177/2024 è entrata in vigore il 14.12.2024.

Non vi è dubbio che la nuova formulazione dell'art. 187 Codice della strada -col venir meno dell'esigenza di accertare lo "*stato di alterazione psico-fisica*" quale conseguenza dell'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope- sia di portata molto più ampia, per cui vi sarà un verosimile aumento di informative di reato per il rinnovato art. 187 Codice della strada.

E' evidente, pertanto, che, per i fascicoli già iscritti nel *registro notizie di reato* per fatti commessi prima del 14.12.2024 (e, a maggior ragione, per quelli pendenti in fase dibattimentale) debba continuare ad applicarsi la *vecchia normativa*, così come esposta nella richiamata Direttiva n. 8/2024 dell'1.2.2024.

Parte quinta – Linee guida operative per la Polizia Giudiziaria

5/a) – La guida in stato di ebbrezza alcolica ex art. 186 Codice della strada

Si ribadisce che, nelle sue linee essenziali, il reato di *guida in stato di ebbrezza* di cui all'art. 186 Codice della strada non ha subito modifiche, per cui la Polizia giudiziaria è invitata ad operare come sin qui fatto.

5/b) La guida dopo l'assunzione di sostanze stupefacenti ex art. 187 Codice della strada

La Polizia giudiziaria è invitata ad osservare con attenzione quanto esposto nella "parte seconda" della presente direttiva; in particolare:

- quanto ai controlli effettuati prima del 14.12.2024, si rammenta la necessità che (ai fini della sussistenza del reato) il conducente si trovi in *stato di alterazione psico-fisica* per effetto dell'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope; a tal fine si continueranno ad osservare le modalità operative indicate nella Direttiva n. 8/2024 dell'1.2.2024;
- quanto ai controlli effettuati a partire dal 14.12.2024, non essendo più richiesto -ai fini della sussistenza del reato di cui all'art. 187 Codice della strada- l'accertamento sullo *stato di alterazione psico-fisica*, ci si soffermerà (salvo quanto precisato nel paragrafo seguente) solo sull'accertamento dell'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, accertamento mediante quei controlli descritti nel paragrafo 2/c) della presente direttiva, alla quale la P.G. è invitata ad attenersi scrupolosamente.

5/c) L'omicidio stradale e nautico (art. 589-bis c.p.) e le lesioni stradali e nautiche (art. 590-bis c.p.) da ebbrezza alcolica

Come si è visto, la guida in stato di ebbrezza alcolica ex art. 186 Codice della strada è rimasta sostanzialmente immutata dal punto di vista penale, per cui, in caso di omicidio o di lesioni riconducibili a sinistri stradali (o nautici) cagionati dallo stato di ebbrezza alcolica non vi sono specifiche indicazioni per la Polizia giudiziaria, che continuerà ad operare come sin qui ha operato.



5/d) L'omicidio stradale e nautico (art. 589-bis c.p.) e le lesioni stradali e nautiche (art. 590-bis c.p.) sotto l'effetto di stupefacenti

Per quanto riguarda l'uso di stupefacenti, se da un lato -come si è visto nella "parte seconda" e ribadito nel precedente paragrafo 5/b)- per la sussistenza del reato di cui all'art. 187 Codice della strada non è più richiesto lo stato di alterazione psico-fisica, dall'altro lato, ai fini della sussistenza dell'omicidio stradale/nautico ex art. 589 c.p. e delle lesioni stradali/nautiche ex art. 590 c.p., è (ancora) necessario che il sinistro (con morte o lesioni) sia stato cagionato da persona che, al momento del fatto, si trovava in stato di alterazione psicofisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Pertanto, qualora si sia verificato un sinistro con lesioni o morte, non è sufficiente che si accerti che la persona abbia usato sostanze stupefacenti, ma è necessario che la Polizia Giudiziaria descriva lo stato di alterazione psico-fisica, desumibile dai seguenti elementi sintomatici (tutti richiamati nella direttiva n. 8/2024 dell'1.2.2024, sulla scorta della giurisprudenza) che vengono citati a titolo di esempio:

- 1) pupille dilatate, agitato, con forte sudorazione e tremolio ²²;
- 2) pupille dilatate, stato di ansia ed irrequietezza, difetto di attenzione, ripetuti conati di vomito, detenzione di involucri contenenti hashish ²³;
- 3) occhi rossi, stato di euforia alternata a momenti di eccitazione e sconcerto, grandi movimenti, loquacità, pupille molto dilatate ²⁴;
- 4) stato confusionale dell'imputato, ansioso, irrequieto e dato sintomatico degli occhi lucidi ²⁵;
- 5) incomprensibile condotta di guida tenuta dall'imputato e mancanza di ogni tipo di reazione alle sollecitazioni ricevute dal conducente del veicolo antagonista ²⁶.

Lo stato di alterazione in questione può essere ricavato anche dal referto ospedaliero, nella parte in cui (in caso di sinistro stradale con feriti) il sanitario descrive lo stato obiettivo del paziente (risultato positivo agli esami clinici sull'assunzione di stupefacenti) descrivendo quegli elementi sintomatici appena descritti.

Trattasi di un aspetto molto importante, in quanto talvolta, in caso di incidente con feriti, gli organi di Polizia potrebbero essere intervenuti dopo che il ferito sia stato trasportato in ospedale, di tal che -non avendo avuto la possibilità di interfacciarsi con questi- giammai potrebbero descrivere le condizioni psicofisiche dell'interessato, che invece potrebbero ricavarsi dalla lettura del referto ospedaliero.

²² "...il che è quanto avvenuto nel caso di specie, essendosi precisato in sentenza che il Calabrese, all'atto del controllo di Polizia, all'uscita di un casello autostradale, si presentava con le pupille dilatate, agitato, con forte sudorazione e tremolio, quadro sintomatico che aveva poi ricevuto definitiva conferma all'esito dei controlli ematici, cui il predetto era stato sottoposto al pronto soccorso" (Cass. Sez. 4, Sentenza n. 19035 del 14/03/2017 Ud. -dep. 20/04/2017- Defendant: Calabrese).

²³ "Al fini della configurabilità del reato di cui all'art. 187 cod. strada, non è sufficiente che l'agente si sia posto alla guida del veicolo subito dopo aver assunto droghe ma è necessario che egli abbia guidato in stato di alterazione causato da tale assunzione. (In motivazione la Corte ha chiarito che, diversamente dall'ipotesi di guida sotto l'effetto di alcool, la mera alterazione non è punibile, se non derivante dall'uso di sostanza, né è punibile il semplice uso non accompagnato da alterazione).

In applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto sufficiente, ai fini dell'accertamento dell'assunzione di cannabinoidi, il riscontro dell'analisi compiuto sulle urine in associazione ai dati sintomatici rilevati al momento del fatto sul conducente, costituiti da pupille dilatate, stato di ansia ed irrequietezza, difetto di attenzione, ripetuti conati di vomito, detenzione di involucri contenenti hashish) (Cass. Sez. 4, Sentenza n. 15078 del 17/01/2020 Ud. -dep. 14/05/2020- Defendant: Gentilini Denise).

²⁴ "...l'operante escusso in udienza aveva riferito che l'imputato, al momento del controllo, presentava occhi rossi, versava in uno stato di euforia alternata a momenti di eccitazione e sconcerto, effettuava grandi movimenti, era loquace e - ciò che più aveva colpito il dichiarante - presentava le pupille molto dilatate" (Cass. Sez. 4 Num. 10410 Anno 2023 - Udienza: 28/02/2023 - defendant: Maffei Tommaso Romeo).

²⁵ "La Corte territoriale (...) ha evidenziato gli elementi posti alla base dell'accertamento della circostanza per cui l'imputato, conducente del motociclo, si trovasse sotto l'effetto conseguente all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope facendo riferimento, oltre che al rinvenimento sulla sua persona di sostanza stupefacente, allo stato confusionale dell'imputato, ansioso, irrequieto e al dato sintomatico degli occhi lucidi" (Cass. Sez. 7 Num. 21021 Anno 2023 - Udienza: 05/04/2023 - defendant: De Pasquale Domenico).

²⁶ "...i giudici territoriali hanno valorizzato elementi certamente valutabili per affermare che, nella specie, l'accertata assunzione delle sostanze stupefacenti aveva influenzato la condotta di guida dell'imputato nell'occorrenza, nessuna norma imponendo che tale verifica debba essere condotta con apposito accertamento di tipo scientifico, avendo richiamato la incomprensibile condotta di guida tenuta dall'imputato e la mancanza di ogni tipo di reazione alle sollecitazioni ricevute dal conducente del veicolo antagonista" (Cass. Sez. 4 Num. 40842 - Udienza: 13/09/2023 - defendant: Dezi Simone).



Pertanto la **Polizia Giudiziaria** vorrà attenersi a quanto sin qui riportato.

ooooo

La presente direttiva diventa operativa con effetto immediato

Si comunichi:

Ai Magistrati dell'ufficio (togati ed onorari) - SEDE

Al Questore- Parma

Al Comandante Provinciale CC - Parma

Al Comandante Provinciale GdF - Parma

Al Dirigente Polizia Stradale - Parma

Al Comandante Gruppo Carabinieri Forestali - Parma

Al Dirigente della Polizia Ferroviaria - Parma

anche per la comunicazione agli Uffici rispettivamente dipendenti

Al Comandante Provinciale Vigili del Fuoco Parma

Al Comandante del NAS-CC Parma

Al Comandante del Reparto CC Tutela Agroalimentare Parma

Al Comandante del Nucleo Ispettorato del Lavoro CC Parma

Al Responsabile dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Parma/Reggio Emilia - Parma

Al Comandante della Sezione di Polizia postale e delle comunicazioni Parma

Al Comandante della Polizia Provinciale Parma

Ai Responsabili delle Aliquote di PG di PdS, CC, GdF, PL SEDE

Al Comandante della Polizia Penitenziaria - Parma

Al Comandante della Polizia Locale - Parma

Ai Comandanti della Polizia Locale dei Comuni di

Albareto, Bardi, Bedonia, Berceto, Borgo Val di Taro, Busseto-Soragna-Roccabianca, Calestano, Fidenza, Fontanellato, Fontevivo, Monchio delle Corti, Noceto, Polesine Zibello, Salsomaggiore Terme, Sissa Trecasali-San Secondo P.se, Terenzo, Tornolo, Unione Appennino Parma Est, Unione Bassa Est Parmense, Unione Bassa Val Taro, Unione Pedemontana Parmense, Varano de' Melegari, Varsi

ed altresì, per conoscenza

Al Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria - Parma

Al Commissario Straordinario dell'Azienda USL - Parma

e, per opportuna conoscenza, ai Sigg.

Presidente del Tribunale di Parma (anche per l'eventuale comunicazione ai Giudici);

Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Parma;

Presidente della Camera Penale di Parma

e, per doverosa informazione

Al Sig. Procuratore Generale presso la Corte di Appello -Bologna

Si pubblichi sul sito web della Procura.

Parma, 18.12.2024

Il Procuratore della Repubblica

dott. Alfonso D'Avino



D'AVINO
ALFONSO
MINISTERO
DELLA
GIUSTIZIA
18.12.2024
10:07:19
GMT+02:00